

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
601/2017/R/EEL**

**ISTRUZIONI A TERNA PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI
PROCEDURE DI FALLBACK PER LA REGIONE ITALY NORTH, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2015/1222 (CACM)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel recante "*Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia*";
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* cui appartengono i confini zonal tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria, Italia Zona Nord e Slovenia;
- il documento "*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regional Regulators' Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;

- il documento “*Italy North TSOs fallback procedures in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” (di seguito: “Proposta di procedure di *fallback*”) inviato all’Autorità da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 22 febbraio 2017 (prot. Autorità 7716 del 27 febbraio 2017);
- il documento “*Request for amendment by the Italy North Regulatory Authorities of the Italy North TSO proposal for the fallback methodology*” (di seguito: “Richiesta di emendamenti alle procedure di *fallback*”) inviato per approvazione formale alle Autorità di regolazione interessate, secondo le *Rules of Procedure INERRF*;
- la comunicazione “*INERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione INERRF) dell’1 agosto 2017 (prot. Autorità 25937 del 2 agosto 2017) recante l’esito della votazione elettronica sul documento “Richiesta di emendamenti alle procedure di *fallback*”.

CONSIDERATO CHE:

- l’Art. 44 del Regolamento CACM prevede che entro 16 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015) ogni TSO, in cooperazione con tutti gli altri TSO appartenenti alla stessa CCR, presenti una proposta per le procedure di *fallback*, ovvero una procedura di allocazione della capacità giornaliera che sia messa in atto in via eccezionale qualora non sia possibile utilizzare il *market coupling* a livello del mercato del giorno prima, e che tale proposta sia soggetta a consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 12 del medesimo Regolamento;
- ai sensi del medesimo articolo i TSO della CCR *Italy North* hanno predisposto e inviato a tutte le autorità di regolazione della regione la “Proposta di procedure di *fallback*” che, in sintesi, prevede:
 - l’utilizzo di aste esplicite (di seguito: *shadow auctions*), come misura alternativa per l’allocazione della capacità qualora il mercato del giorno prima non sia in grado di fornire risultati;
 - l’esecuzione delle *shadow auctions* a cura della *Allocation Platform*, società designata dai TSO della CCR *Italy North*;
 - l’avvio delle *shadow auctions* non appena i NEMO abbiano informato i TSO del rischio che il mercato del giorno prima possa non essere in grado di fornire un risultato;
 - l’utilizzo ai fini delle *shadow auctions* della versione 1.3 delle *Shadow Allocation Rules* dell’1 agosto 2016 pubblicata sul sito dell’*Allocation Platform*;
 - la pubblicazione dei risultati delle *shadow auctions* entro le ore 13.58 del giorno prima;
 - la possibilità di posporre le *shadow auctions* rispetto alle tempistiche standard con decisione assunta direttamente dall’*Allocation Platform*;

- l'allocazione della capacità sul mercato infragiornaliero, come extrema ratio in caso in cui anche le *shadow auctions* dovessero essere cancellate;
- l'Art. 9(7) lettera e) prevede che tale proposta sia approvata dalle Autorità di regolazione coinvolte nella CCR;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte delle Autorità di regolazione o, se del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9 (11) del Regolamento UE 1222/2015 prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure INERRF*";
- la data di ricevimento del documento "Proposta di procedure di *fallback*" da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 22 febbraio 2017;
- la scadenza dei sei mesi previsto dall'articolo 9(10) del Regolamento CACM entro il quale approvare o richiedere una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie risulta pertanto essere il 22 agosto 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il documento "Richiesta di emendamenti alle procedure di *fallback*" prevede, in particolare, i seguenti interventi:
 - allegare alla "Proposta per le procedure di *fallback*" le *Shadow Allocation Rules* rilevanti per l'esecuzione delle *shadow auctions*, togliendo ogni riferimento a qualsivoglia versione pubblicata sul sito dell'*Allocation Platform*;
 - specificare nel documento accompagnatorio della "Proposta di procedure di *fallback*" la relazione fra l'eventuale posticipo delle *shadow auctions* disposto dall'*Allocation Platform*, le tempistiche del mercato infragiornaliero come risultanti dalle altre metodologie redatte ai sensi del Regolamento CACM e le tempistiche di esecuzione della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
 - valutare l'opportunità di sostituire le *shadow auctions* con un'asta implicita a livello locale utilizzando l'algoritmo storico applicato al *market coupling* Italia-Slovenia fino a febbraio 2015 e tuttora in uso come procedura di *fallback* per le zone interne all'Italia;

- l'1 agosto 2017, tramite votazione elettronica, l'INERRF all'unanimità ha approvato il documento "Richiesta di emendamenti alle procedure di *fallback*";
- con la comunicazione INERRF è stata, pertanto, resa nota a tutte le Autorità di regolazione interessate la decisione espressa all'unanimità da parte delle stesse, secondo le "*Rules of Procedure INERRF*", di richiedere alcuni emendamenti alla "Proposta di procedure di *fallback*".

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, entro il 22 agosto 2017, istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto dal documento "Richiesta di emendamenti alle procedure di *fallback*", conformemente alla decisione unanime assunta in sede INERRF l'1 agosto 2017, ai sensi degli articoli 9(10) del Regolamento CACM.

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento "Richiesta di emendamenti alle procedure di *fallback*", allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni